

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 632

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MINARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2001

—————

Competenze professionali dei geometri nel settore
delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È giunto il momento di chiarire e legiferare su una problematica che da parecchi anni pone in un autentico conflitto, tra loro, diverse categorie professionali. Migliaia sono le vertenze legali, legate ad un non chiaro ed obsoleto regio decreto, che regola la professione dei geometri, regio decreto vecchio più di sessantasette anni e mai modificato.

Oggi gli studi ed i programmi svolti negli istituti tecnici, aggiornati nel tempo, sono tali da superare queste problematiche di competenze, ma non il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274: quindi, onorevoli senatori, vogliamo legittimare il lavoro di migliaia di operatori nel settore, che da sempre sono stati vicini alle attività economiche di piccoli operatori e di strati sociali che hanno visto nel geometra un professionista capace di risolvere i problemi delle loro attività patrimoniali ed economiche, senza tra l'altro entrare

assolutamente nella competenza dei tecnici laureati. La VIII Commissione del Senato, in sede referente, aveva licenziato il disegno di legge sulle competenze professionali dei geometri (atto Senato n. 696 della XI legislatura) nonchè dei geometri e periti industriali con specializzazione in edilizia (atti Senato nn. 248 e 261 della XII legislatura): il presente disegno di legge riprende il testo del disegno di legge licenziato in sede referente il 3 novembre 1994 dalla VIII Commissione nella trascorsa XII legislatura con un ulteriore articolo tendente ad affrontare la problematica delle nuove iscrizioni agli albi dei geometri: articolo che prevede la obbligatorietà di corsi universitari triennali di specializzazione, peraltro già istituiti in diverse università, nonchè la istituzione del diploma universitario di geometra conseguibile con i corsi di durata triennale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. L'attività dei geometri nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato e le opere metalliche, in materia urbanistica e di arredo urbano, e le funzioni peritali ed arbitrali della topografia e dell'estimo, sono disciplinate dalla presente legge.

Art. 2.

(Edifici)

1. Sono di competenza anche dei geometri il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria, armata o a struttura mista: di non più di quattro piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato o interrato;

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera, o prefabbricato, o in acciaio: di non più di tre piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato;

b) in zona sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria armata o a struttura mista: di non più di tre piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato o interrato;

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera, o prefabbricato, o in acciaio: di non più di due piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato.

2. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza dei geometri, anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.

3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

4. Sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione, ordinaria, igienico-sanitari e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purchè non comportino interventi sulle travi e pilastri di strutture intelaiate in cemento armato.

5. I volumi tecnici sono esclusi dal computo dei piani.

Art. 3.

(Gruppi di lavoro)

1. È ammessa la costituzione di gruppi temporanei di lavoro per singole opere tra geometri, altri diplomati e laureati, nel rispetto delle relative competenze professionali.

Art. 4.

(Urbanistica)

1. Rientrano nella competenza professionale del geometra la redazione dei piani di lottizzazione nonchè dei piani di attuazione di strumenti urbanistici generali, e la progettazione, il calcolo, la direzione dei lavori e il collaudo delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria in genere e di arredo urbano, con i seguenti limiti:

a) ponti di luce non superiori a sette metri;

b) muri di sostegno di altezza non superiore a cinque metri.

Art. 5.

(Opere di urbanizzazione primaria e secondaria)

1. Sono di competenza dei geometri la progettazione esecutiva, la direzione, la contabilità, la liquidazione di opere pubbliche, quali opere stradali in pianura, collina ed alta montagna, fognature, acquedotti, nonchè impianti depurativi statici per utenze non superiori a cinquecento abitanti e stazioni di sollevamento con portate non superiori a cinquanta metri cubi al secondo.

2. Per quanto attiene le opere stradali è da intendere compresa la progettazione di opere di sostegno, controripa o sttoscarpa, nonchè di ponticelli con i limiti dimensionali di cui all'articolo 4, con esclusione di calcoli strutturali complessi.

3. Per quanto attiene le opere di fognatura e di acquedotti è da intendere compresa la progettazione, la direzione, la contabilità e la liquidazione di reti esistenti, di serbatoi di riserve internati, di capacità non superiore a duecento metri cubi, con esclusione dei calcoli strutturali.

4. Sono inoltre di competenza dei geometri la progettazione, la direzione, la contabi-

lità, la liquidazione dei lavori di edifici comunali, quali sedi municipali, delegazioni, centri d'incontro, scuole materne, elementari e medie con esclusione di calcoli strutturali riservati a tecnici laureati collegati in gruppi di lavoro di cui all'articolo 3.

Art. 6.

(Direzioni dei cantieri)

1. Rientrano nelle competenze professionali dei geometri la direzione dei cantieri anche di fabbricati, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo, l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi.

Art. 7.

(Norme richiamate ed effetti abrogativi)

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri, contenute nel regolamento per la professione di geometra di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e successive modificazioni, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 8.

(Norme sulla iscrizione all'albo professionale e istituzione dei corsi di diploma universitario)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e

successive modificazioni, e della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni, istituisce il diploma universitario di geometra conseguibile con i corsi di durata triennale e riconosce, a tal fine, i corsi universitari triennali con orientamento di geometra già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel rispetto dei criteri già stabiliti dall'articolo 17, commi da 95 a 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e comunque della normativa comunitaria vigente in materia, in particolare delle direttive 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, l'ordinamento didattico dei corsi di diploma universitario di geometra assicura una preparazione in tutti i settori di competenza professionale già disciplinati dalla presente legge e dalle altre norme richiamate all'articolo 7.

2. Il Governo è delegato ad emanare, successivamente alla emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento della professione di geometra, modificando la legge 7 marzo 1985, n. 75, e la legge 2 febbraio 1990, n. 17. A tal fine la nuova disciplina dovrà:

a) consentire rispettivamente l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della libera professione di geometra, a chi abbia, in particolare, i seguenti requisiti:

1) possesso della maturità tecnica di geometra, conseguita presso un istituto ai sensi della disciplina vigente;

2) possesso del diploma universitario di geometra;

3) possesso della abilitazione professionale;

b) garantire l'esercizio delle libere professioni di geometra a coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione professionale prima

della istituzione del diploma universitario di geometra di cui al comma 1;

c) garantire il diritto di iscriversi rispettivamente nell'albo dei geometri, una volta completata la pratica biennale ovvero l'attività tecnica subordinata quinquennale previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 75, o dalla legge 2 febbraio 1990, n. 17, e quindi superato l'esame di abilitazione, a coloro che abbiano iniziato il suddetto periodo di pratica o di attività tecnica subordinata prima dell'istituzione del diploma universitario di geometra, di cui al comma 1.

Art. 9.

(Norma transitoria)

1. Sono fatte salve le competenze dei geometri, sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.